



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 42/2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTA** la nota prot. n. 22045 del 01-08-2025 con cui l'uff. Tecnico richiedeva l'emissione di ordinanza per l'individuazione di un'area di cantiere per deposito temporaneo di materiali e attrezzature presso il varco Guaimario del porto di Salerno in relazione all'accordo quadro per la manutenzione stradale, ditta esecutrice DEMOLIZIONI COSTRUZIONI MANUTENZIONI S.r.l., con sede in via Lungo Calore Manfredi di Svevia, 15 Benevento, P.IVA 01565350624.;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- VISTI:** gli atti d'ufficio e la proposta formulata dal competente Ufficio Safety, Security e Ordinanze in merito alla emanazione di una ordinanza ai sensi degli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

p. Il Dirigente Uff. S.S.O t.a.

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art 10 ,comma 4, lett. c, della L.28 gennaio 1994, n.84;

Il Segretario Generale

ORDINA

Art. 1

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e fino al 30.8.26 e comunque fino a termine esigenza, presso l'area demaniale sita nei pressi del varco Guaimario del porto di Salerno di mq 150, come meglio individuata nella allegata planimetria, è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto, ad eccezione del deposito delle attrezzature e materiali in premessa menzionati.

Art. 2

L'Impresa appaltatrice dovrà:

- provvedere alla delimitazione dell'area di cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti e con una recinzione avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento;



2. delimitare tutte le aree di intervento con apposita recinzione e/o segnalamento temporaneo;
3. adottare nell'esecuzione delle attività tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
4. Assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate, e sollevando la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.


Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Napoli, 06.08.2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Andrea ANNUNZIATA



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

UFFICIO TECNICO

Varco Guaimario IV

